

« Art. 14. Il pignoramento di mobili o frutti, di che nell'articolo antecedente, non può eccedere il valore approssimativamente corrispondente alla quantità del debito dell'imposta, aumentato dalla multa scaduta e delle spese d'esecuzione. »

**CANNAVINA.** Quest'articolo mi sembra una violazione del diritto comune e un danno per l'esattore.

In quest'articolo si dice che l'esattore non può eccedere nel pignoramento il valore approssimativamente corrispondente alla quantità del debito dell'imposta. Quando si ha l'esistenza di un creditore e di un debitore, si ricorre alla legge di procedura civile per l'esecuzione, ed al creditore non può essere negato di fare tutti quegli atti che la stessa permette, e tra essi quello di pignorare tutti quei mobili che al debitore s'appartengono.

Anzi, per l'esazione del contributo fondiario c'è qualche cosa di privilegiato in favore del tesoro, che dovrebbe per surrogazione essere concesso anche all'esattore, il quale deve anticipare del suo il contributo.

Ma invece esso non solo non si trova in questa linea privilegiata, ma si troverebbe ancora degradato dalla linea comune, perchè mentre ogni creditore ha diritto di pignorare tutti i mobili del debitore per soddisfarsi del suo credito, essendo tutti i beni del debitore la garanzia dei creditori, l'esattore dovrebbe limitarsi in modo da rendere incerta, e dispendiosa a suo danno anche di più la soddisfazione, come dimostrerò quando verrò all'applicazione.

Ora, perchè questa limitazione in danno dell'esattore? Ogni altro creditore non ha questa limitazione, ogni altro creditore si appoggia al disposto delle regole della procedura civile, ed intanto l'esattore, surrogato al tesoro, non ha il privilegio del tesoro, ed è anche degradato dalle facoltà che hanno gli altri creditori.

Le conseguenze di questa derogazione in pratica sarebbero pessime. Un esattore, per esempio, fa pignoramento di una data quantità di mobili per essere soddisfatto del contributo fondiario. Il debitore dice che il pignoramento è eccessivo, ed allora l'esattore dovrà sospendere l'esecuzione.

Si dovrà fare preventivamente una causa, e bisognerà andare davanti al giudice, il quale dovrà decidere se veramente il pignoramento è stato eccessivo. Potrebbe il giudice non essere in grado di sentenziare prontamente, non conoscendo il vero valore degli oggetti, ed ecco la necessità di perizie ed altri mezzi d'istruzione, cioè lungherie e dispendii forse non rimborsabili.

Or dunque, o signori, mentre le regole di procedura dicono che ogni creditore può sequestrare tutti i beni del debitore, per questi esattori vi sarebbe una limitazione tale la quale non solamente prolungherebbe d'assai il soddisfacimento del loro avere, ma li metterebbe nel pericolo di spendere, senza ricuperare, più di quello che devono conseguire, poichè rimanendo fermo il pignoramento sarebbero aumentate le spese, e riducendosi, oltre delle spese fatte non rimborsabili, potrebbe

venir fallito nell'asta pubblica l'esito che si doveva conseguire secondo la sentenza del magistrato; lo che menerebbe a perdita di spese e del contributo.

Ma veniamo ad un'altra questione. Si può veramente oppignorare tanto quanto valgono i mobili per soddisfare il tributo fondiario? È egli certo che non ci siano altri crediti? Suppongasi che si faccia pignoramento di tanti mobili per quanto il loro valore basti a soddisfare il credito fondiario, e le spese di esecuzione. Prima, e dopo la vendita, può esservi opposizione al prezzo per parte di altri creditori, e potranno sorgere molte questioni; ed anche il privilegio contro del credito fondiario; allora si apre un giudizio di contributo, il prezzo dovrà decidersi fra molti creditori e forse anche nulla dovuto all'esattore fondiario. Ecco come non può esservi mai un calcolo preventivo intorno alla quantità di mobili da includersi nel pignoramento, dunque pare che non bisogna inceppare l'esecuzione a danno dell'esattore fondiario, come quest'articolo fa precisamente. Quando il contribuente deve pagare un debito, esistono le regole di diritto comune per l'esecuzione contro di lui, che non possono essere minorate in danno di un creditore speciale, qual'è l'esattore fondiario, cui anzi dovrebbero essere concesse altre facoltà; quindi se la disposizione è dannosa all'esattore, parmi che non debba essere ammessa.

**NISCO, relatore.** Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Cannavina, perchè si tratta di un articolo pel quale si assicura al contribuente un diritto veramente eccezionale in procedimento eccezionale.

Credo che non ho bisogno di altre dimostrazioni, e spero che la Camera ammetterà la mozione di soppressione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

« Art. 15. Tanto i debitori, quanto i terzi potranno riscattare gli oggetti pignorati, fino a che non sia eseguita la vendita, mediante il pagamento dell'integrale d'imposte e dei relativi accessori. »

**CAMERINI.** Non parrebbe alla Commissione ed al signor ministro di aggiungere alla parola *terzi* le parole: *per conto del debitore*?

Potrebbero nascere equivoci, e chiunque potrebbe presentarsi a riscuotere gli effetti pignorati.

Io non suppongo che si voglia dare ai terzi il diritto di disimpegnare solamente per conto loro.

**NISCO, relatore.** È un'aggiunta che non fa nè male, nè bene, ma certamente è principio generale che chi paga per un altro s'intende che opera per conto di lui.

**CAMERINI.** Io ho solo chiesto una spiegazione.

**BERTEA.** Mi pare che essendosi soppresso l'articolo 12 si dovrebbe qui togliere la parola *terzi*, imperocchè si rientra nel diritto comune di procedere, tutti i terzi che per avventura trovano i loro effetti compresi in un pignoramento hanno tutti indistintamente il diritto di rivendicare, dandone giustificazione, la proprietà dei loro mobili senza necessità di alcun pagamento ed anzi